

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 89/CDN (2013/2014)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico **Presidente**; dal Dottor Pietro Abbritti, dall'Avv. Angelo Esposito, dall'Avv. Luca Giraldi, dall'Avv. Angelo Pasquale Perta **Componenti**; con l'assistenza del Dottor Carlo Purificato **Componente aggiunto**; del Dottor Paolo Fabricatore **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunita il giorno 19 giugno 2014 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(352) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ELISABETTA CORTANI (all'epoca dei fatti Presidente della Società SS Lazio Calcio Femminile), MAURIZIO CORTANI (all'epoca dei fatti Dirigente con delega di rappresentanza federale della Società SS Lazio Calcio Femminile) Società SS LAZIO CALCIO FEMMINILE - (nota n. 6920/845 pf13-14 MS/vdb del 22.5.2014).

Il deferimento

Con provvedimento del 22 maggio 2014 il Vice Procuratore federale ha deferito a questa Commissione:

- la Sig.ra Cortani Elisabetta, all'epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della SS Lazio Calcio Femminile;
- il Sig. Cortani Maurizio, all'epoca dei fatti, dirigente con delega di rappresentanza federale della SS Lazio Calcio Femminile;
- la SS Lazio Calcio Femminile;

per rispondere:

la Sig.ra Cortani Elisabetta “...della violazione dell'art. 1 comma 1 CGS e dell'art. 8 comma 15 CGS, in relazione all'art. 94 ter comma 11 delle NOIF, per non aver ottemperato, nei termini previsti, alla decisione della Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. Prot. n. 93 del 17.2.2014, emessa in seguito al ricorso proposto dalla calciatrice Marchese Sabrina;

il Sig. Cortani Maurizio “...della violazione dell'art. 1 comma 1 CGS e dell'art. 8 comma 15 CGS, in relazione all'art. 94 ter comma 11 delle NOIF, per non aver ottemperato, nei termini previsti, alla decisione della Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. Prot. n. 93 del 17.2.2014, emessa in seguito al ricorso proposto dalla calciatrice Marchese Sabrina;

la SS Lazio Calcio Femminile “...a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 CGS, per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente ed al proprio dirigente con delega di rappresentanza, come sopra analiticamente descritti”.

La Procura federale fonda la sua azione disciplinare sull'omessa esecuzione, da parte della SS Lazio Calcio Femminile, nel termine assegnato di giorni 30 dalla comunicazione, della decisione della Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. Prot. n. 93 del 17.2.2014, divenuta definitiva per mancata impugnazione;

Il dibattimento

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione ciascuno, per la Sig.ra Cortani Elisabetta e per il Sig. Maurizio Cortani, e la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2014/15, oltre all'ammenda di € 600,00 (€ seicento/00) per la SS Lazio Calcio Femminile. Nessuno é comparso per i deferiti.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentita la relazione del rappresentante della Procura federale, rileva quanto segue.

Dagli atti ufficiali risulta evidente la violazione posta in essere dai deferiti, i quali, nonostante la decisione della Commissione Accordi Economici della F.I.G.C., divenuta definitiva per mancata impugnazione, emessa in seguito al ricorso proposto dalla calciatrice Marchese Sabrina, non hanno provveduto al pagamento in favore delle beneficiaria delle somme stabilite, nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione, andando così a violare quanto previsto e disciplinato dagli artt. 1, comma 1, ed 8, comma 15 del Codice Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, cui consegue la sanzione ex art.8, comma 10, Codice Giustizia Sportiva e determinando sia la responsabilità disciplinare della Sig.ra Cortani Elisabetta, per immedesimazione organica, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante della SS Lazio Calcio Femminile, sia la responsabilità disciplinare del Sig. Cortani Maurizio, per immedesimazione organica, in qualità di Dirigente con delega di rappresentanza federale della SS Lazio Calcio Femminile, sia la responsabilità diretta della stessa Società Sportiva per il comportamento non regolamentare posto in essere dai propri dirigenti.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione disciplinare nazionale delibera di accogliere il deferimento e, riconosciuta la responsabilità dei deferiti, irroga la sanzione dell'inibizione per mesi 6 (sei) ciascuno per la Sig.ra Cortani Elisabetta e per il Sig. Cortani Maurizio, e la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2014/15, oltre all'ammenda di € 600,00 (€ seicento/00) per la SS Lazio Calcio Femminile.

(317) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIAMPIERO ROMANO (calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la Società Calcio Portogruaro Summaga Srl, attualmente svincolato) - (nota n. 5584/202 pf11-12 GR/mg del 3.3.2014).

Il deferimento

Con la nota sopra indicata il Vice Procuratore federale, ai sensi dell'art. 32, comma 4 CGS trasmessa a questa Commissione disciplinare nazionale, deferiva:

- Il Sig. Romano Gianpiero, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Calcio Portogruaro Summaga Srl, per rispondere della violazione dell'art. 1 comma 1 del CGS e dell'art. 8, comma 15, del CGS per aver disatteso l'obbligo di effettuare il pagamento delle spese legali nella misura dei 2/3 liquidate in € 500,00, nonché del costo amministrativo del procedimento liquidato in € 500,00 oltre agli onorari del conciliatore per € 250,00 e gli

onorari dei componenti del Collegio pari ad € 3.500,00, così come disposto dalla Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Professionisti, con Lodo n. 240/11/B del 23.05.2011; Il deferimento in oggetto era seguito all'atto di denuncia del 31.08.2011 pervenuto alla Procura in data 02.09.2011 a firma dell'Avv. Annalisa Roseti, legale della Società Calcio Portogruaro Summaga Srl, con la quale veniva segnalato il mancato pagamento, entro il termine di 30 giorni, dei costi amministrativi del procedimento arbitrale, degli oneri di conciliazione, delle spese di assistenza legale, nonché degli onorari del Collegio liquidati nel Lodo n. 240/11/B del 23.05.2011 del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Professionisti.

Dalle indagini svolte era risultato che in data 03.03.2011 il calciatore Sig. Romano Gianpiero aveva presentato ricorso al Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Professionisti, a seguito del mancato pagamento da parte della Società Calcio Portogruaro Summaga Srl degli emolumenti relativi alle mensilità da gennaio a giugno 2010, delle mensilità di gennaio e febbraio 2011, del premio di promozione per la stagione sportiva 2009/2010, della penale quale mancato impiego in n. 7 gare di campionato della stagione sportiva 2009/2010, delle eventuali mensilità e somme relative alla parte variabile del contratto maturanda nel corso del procedimento, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria;

- che il predetto Collegio Arbitrale dichiarava tenuta la suddetta Società Calcio Portogruaro al solo pagamento della mensilità relativa a febbraio 2011 rigettando ogni altra domanda avanzata dal calciatore; compensando altresì le spese legali nella misura dei 2/3 ponendo a carico del Sig. Romano il terzo residuo che liquidava in € 500,00, nonché il costo amministrativo del procedimento liquidato in € 500,00 oltre agli onorari del conciliatore per € 250,00 e gli onorari dei componenti del Collegio pari ad € 3.500,00;

- che nonostante il predetto lodo della Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti fosse stato comunicato alla Società Calcio Portogruaro Summaga Srl presso la sede della stessa Società mediante lettera raccomandata in data 23.05.2011, recapitata in data 26.05.2011; il calciatore non aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto nel termine di 30 giorni previsto dall'art. 8, comma 15, del CGS;

Il Romano faceva pervenire a questa Commissione documentazione comprovante l'avvenuto pagamento di tutte le somme di cui all'incolpazione entro il termine dei 30 giorni di cui alla norma del CGS richiamata decorrente dal 22 luglio 2013, data di ricezione dell'intimazione al pagamento da parte dell'Avv. Annalisa Roseti legale della Società Calcio Portogruaro Summaga Srl.

In sede di trattazione il Procuratore federale, in assenza dell'incolpato concludeva per l'accoglimento del deferimento; in subordine chiedeva una integrazione istruttoria mediante acquisizione della ricevuta di ritorno della comunicazione del lodo arbitrale fatta al Romano, da parte della segreteria del Collegio arbitrale.

Essendo stata accolta con apposita ordinanza, quest'ultima richiesta con pedissequo rinvio della trattazione, la Procura federale acquisiva e produceva la documentazione in oggetto;

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto conferma del deferimento e l'irrogazione delle sanzioni della squalifica per 4 (quattro) giornate, da scontarsi in gare ufficiali, oltre all'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00); nessuno è comparso per il deferito.

I motivi della decisione

La Commissione osserva che dalla documentazione acquisita, (la Procura federale assume già esistente in atti, anche se non opportunamente evidenziata), si desume che il lodo arbitrale in oggetto era stato inviato nella stessa data 23/05/2011 sia alla Società Portogruaro che al calciatore Romano; e che dalle ricevute di consegna prodotte, la comunicazione del Lodo risulta pervenuta alla detta Società di calcio il 26 maggio 2011; mentre al calciatore Romano è stata recapitata il giorno 31 maggio 2011 al domicilio eletto presso lo Studio legale Marino Dr Statuti.

Se ne deduce che il pagamento effettuato dal deferito in data 11 agosto 2011 è stato palesemente effettuato oltre i 30 giorni prescritti dall'art. 8 comma 15 del CGS; e che pertanto sussiste la violazione contestata dalla Procura federale e di cui al deferimento in oggetto.

P.Q.M.

La Commissione, accertata la sussistenza della violazione contestata; visto l'art. 16 CGS infligge a Romano Giampiero la sanzione della squalifica di 4 (quattro) giornate, da scontarsi in gare ufficiali.

(359) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DAVIDE GIUSEPPE PELUSI (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Foggia Calcio Srl), FRANCESCO LO CAMPO (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società Foggia Calcio Srl), MICHELE MARANGELLI (Presidente del Collegio Sindacale della Società Foggia Calcio Srl), Società FOGGIA CALCIO Srl - (nota n. 7090/947 pf13-14 SP/blp del 29.5.2014).

Il deferimento

Con provvedimento del 29.5.2014, il Procuratore federale ha deferito avanti questa Commissione: il Signor Pelusi Davide Giuseppe, Amministratore delegato e legale rappresentante della Società Foggia Calcio Srl; il Sig. Lo Campo Francesco, Presidente e legale rappresentante della Società Foggia Calcio Srl; il Sig. Marangelli Michele, Presidente del Collegio Sindacale della Società Foggia Calcio Srl; la Società Foggia Calcio Srl, per rispondere: il Pelusi e il Lo Campo, della violazione di cui all'art. 85 lettera c) paragrafo VII) delle NOIF, in relazione all'art. 10 comma 3 CGS, per non aver attestato agli Organi federali competenti, entro il termine stabilito, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relativi agli emolumenti, dovuti ai propri tesserati, per le mensilità di gennaio 2014; il Sig. Marangelli e lo stesso Sig. Lo Campo, della violazione di cui all'art. 8, comma 1, CGS, per aver sottoscritto e depositato presso la COVISOC dichiarazione non veritiera; la Società per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per l'operato dei suoi dirigenti e del Presidente del collegio sindacale ex art. 4, cc. 1 e 2, CGS.

All'inizio dell'odierna riunione i Sig.ri Davide Giuseppe Pelusi, Francesco Lo Campo, Michele Marangelli e la Società Foggia Calcio Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza.

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Sig.ri Davide Giuseppe Pelusi, Francesco Lo Campo, Michele Marangelli e la Società Foggia Calcio Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base

per il Sig. Davide Giuseppe Pelusi, sanzione della inibizione di mesi 2 (due), diminuita ai sensi dell' art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta); pena base per il Sig. Francesco Lo Campo, sanzione della inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 2 (due); pena base per il Sig. Michele Marangelli, sanzione della inibizione di mesi 2 (due), diminuita ai sensi dell' art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta); pena base per la Società Foggia Calcio Srl, sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2014/15 oltre all'ammenda di € 6.000,00 (€ seimila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2014/15 oltre all'ammenda di € 4.000,00 (€ quattromila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di giorni 40 (quaranta) a carico del Sig. Davide Giuseppe Pelusi;
 - inibizione di mesi 2 (due) a carico del Sig. Francesco Lo Campo;
 - inibizione di giorni 40 (quaranta) a carico del Sig. Michele Marangelli;
 - penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2014/15 oltre all'ammenda di € 4.000,00 (€ quattromila/00) per la Società Foggia Calcio Srl.
- Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

(353) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VITTORIO ZIZZARI (all'epoca dei fatti Presidente p.t. e Legale rappresentante della Società SS Modugno Calcio a 5), Società SS MODUGNO CALCIO A 5 - (nota n. 6918/604 pf13-14 MS/vdb del 22.5.2014).

Il deferimento

Con provvedimento del 22.5.14 il Procuratore federale ha deferito avanti questa Commissione i Signori: Vittorio Zizzari, all'epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della SS Modugno Calcio a 5, nonché la stessa Società SS Modugno Calcio a 5, per rispondere: Zizzari della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, prevista dall' art. 1 comma 1 CGS, per avere gestito l'accordo economico, soltanto in apparenza stipulato col calciatore Giuseppe Di Ciaula, che presentava firme non riferibili a quelle solitamente sottoscritte in altri atti da quest'ultimo; per aver dichiarato di aver consegnato, in data 6.10.12, allo stesso calciatore, assegno bancario per prestazioni sportive fornite alla Società, ed aver sostenuto che lo stesso fosse stato incassato in data 29.10.12, circostanza rivelatasi non veritiera; per aver omesso di comunicare al calciatore

l'avvenuto deposito del contratto, in violazione dell'art. 94 ter, comma 2, NOIF; la Società per rispondere a titolo di responsabilità diretta per l'operato del suo dirigente ex art. 4, comma 1, CGS e della su citata violazione dell'art. 94 ter, comma 2, NOIF.

All'inizio dell'odierna riunione il Sig. Vittorio Zizzari e la Società SS Modugno Calcio a 5, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza.

“La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Vittorio Zizzari e la Società SS Modugno Calcio a 5, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Vittorio Zizzari, sanzione della inibizione di giorni 45 (quarantacinque), diminuita ai sensi dell' art. 23 CGS a giorni 30 (trenta); pena base per la Società SS Modugno Calcio a 5, sanzione della ammenda di € 4.500,00 (€ quattromilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 3.000,00 (€ tremila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di giorni 30 (trenta) a carico del Sig. Vittorio Zizzari;*
- ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) per la Società SS Modugno Calcio a 5.*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

(354) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE BARBA (all'epoca dei fatti persona che svolgeva attività all'interno e nell'interesse della Società ASG Nocerina Srl), Società ASG NOCERINA Srl - (nota n. 6911/171 pf13-14 AM/ma del 22.5.2014).

Il deferimento

Con provvedimento del 22 maggio 2014 il Procuratore federale vicario ha deferito a questa Commissione:

- il Sig. Pasquale Barba, all'epoca dei fatti, persona che svolgeva attività all'interno e nell'interesse della Società ASG Nocerina Srl;
 - la Società ASG Nocerina Srl
- per rispondere:

- il primo della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS vigente, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CGS vigente, nonché per essersi introdotto indebitamente, poiché non ne aveva titolo, sul terreno di gioco e nel tunnel che conduce all'interno degli spogliatoi e ciò al termine della gara Nocerina – Frosinone del 27.09.2013, e nell'occasione colpiva dapprima con uno schiaffo alla nuca il calciatore Russo Adriano e successivamente con un pugno al volto il calciatore Gucher, entrambi tesserati con la Società Frosinone Calcio;
- la seconda a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS per la condotta ascritta al Sig. Barba Pasquale, che, all'epoca dei fatti, svolgeva attività all'interno e nell'interesse della Società ASG Nocerina Srl, per l'atto di violenza commesso ai danni del calciatore Russo Adriano.

La Procura federale fonda la sua azione disciplinare sulla base degli atti e degli accertamenti relativi all'identificazione della persona, che, al termine della gara Nocerina – Frosinone del 27.09.2013, si è introdotta indebitamente, poiché non ne aveva titolo, sul terreno di gioco e nel tunnel che conduce all'interno degli spogliatoi, e nell'occasione colpiva dapprima con uno schiaffo alla nuca il calciatore Russo Adriano e successivamente con un pugno al volto il calciatore Gucher, entrambi tesserati con la Società Frosinone calcio.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, il difensore del Sig. Pasquale Barba faceva pervenire una memoria chiedendo alla Commissione disciplinare di voler:

- in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità del deferimento per violazione del giudicato;
- nel merito, rigettare il deferimento e, per l'effetto prosciogliere – assolvere il deferito, in quanto non è stata raggiunta la prova;
- in subordine, nella denegata ipotesi dell'accoglimento del deferimento, sanzionare l'incolpato nel minimo della pena edittale.

Anche la Società ASG Nocerina Srl faceva pervenire una memoria chiedendo alla Commissione Disciplinare di voler dichiarare inammissibile la richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura federale secondo il principio del “ne bis in idem” essendo già stata sanzionata dal Giudice Sportivo per gli stessi fatti.

Il dibattimento

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione di anni 1 (uno) di inibizione per il Sig. Barba Pasquale, e l'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00) la ASG Nocerina Srl.

É comparso inoltre il difensore del Sig. Pasquale Barba, il quale si è riportato integralmente alle difese in atti.

Nessuno é comparso per la ASG Nocerina.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentita la relazione del rappresentante della Procura federale, rileva quanto segue.

Dagli atti ufficiali risulta evidente la violazione posta in essere dal deferito Pasquale Barba, il quale, al termine della gara Nocerina – Frosinone del 27.09.2013, si è introdotto indebitamente, poiché non ne aveva titolo, sul terreno di gioco e nel tunnel che conduce all'interno degli spogliatoi, e nell'occasione colpiva dapprima con uno schiaffo alla nuca il

calciatore Russo Adriano e successivamente con un pugno al volto il calciatore Gucher, entrambi tesserati con la Società Frosinone Calcio.

Infatti in virtù delle immagini del sistema di videosorveglianza, che hanno consentito anche al Questore della Provincia di Salerno di emettere nei suoi confronti un provvedimento D.A.S.P.O., ai sensi dell'art. 6 della legge n. 401/89, per gli stessi fatti, con il conseguente divieto per 18 mesi di accedere su tutto il territorio nazionale nei luoghi dove si svolgono le manifestazioni sportive, il responsabile di dette aggressioni veniva successivamente identificato in Pasquale Barba, responsabile area marketing della Società ASG Nocerina Srl, così come qualificato peraltro dal sito ufficiale della Società.

Da quanto sopra consegue la responsabilità oggettiva della Società ASG Nocerina Srl, ai sensi dell'art. 4 comma 2, CGS in relazione all'art. 1 comma 5 del CGS, unicamente per la condotta violenta posta in essere dal Sig. Barba Pasquale nei confronti del calciatore Russo Adriano poiché per quella in danno del calciatore Gucher è stata già sanzionata dal Giudice Sportivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione disciplinare nazionale delibera di accogliere il deferimento e, riconosciuta la responsabilità dei deferiti, irroga la sanzione dell'inibizione per anni 1 (uno) al Sig. Pasquale Barba e l'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00) per la Società ASG Nocerina Srl.

(296) – RICORSO IN APPELLO DELLA SOCIETÀ ASD CALCIO CORRIDONIA (Ecc.), AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 800,00, INFLITTA CON CU n. 141 del 19.3.2014 – CDT presso C.R. Marche - (nota n. 2553/192 pf 13/14 GT/dl del 22.12.2013).

Con atto di gravame del 26.03.2014, ritualmente proposto, la Società SSD Corridonia, proponeva appello avverso la sanzione dell'ammenda di € 800,00 inflitta dalla Commissione disciplinare territoriale presso il C.R. Marche, con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 141 del 19 marzo 2014.

L'appellante Società censurava la decisione di primo grado ritenendola viziata da una non corretta valutazione delle risultanze processuali ed eccependo, preliminarmente, una violazione del dovere di astensione del primo Collegio per incompatibilità derivante dall'aver precedentemente giudicato sugli stessi fatti, nonché una violazione e/o errata applicazione del principio del ne bis in idem, nel merito eccepiva una eccessiva onerosità della sanzione inflitta.

Alla riunione del 19.06.2014, il difensore dell'appellante Società si è riportato al proprio atto di appello chiedendone integrale accoglimento, mentre il rappresentante della Procura federale insisteva per il rigetto e la conseguente conferma della sanzione inflitta dal Giudice di primo grado.

La Commissione disciplinare nazionale, esaminati gli atti, osserva quanto segue:

Per prima cosa vanno esaminate le questioni procedurali, aventi carattere preliminare, sollevate dall'odierna appellante.

Del tutto priva di pregio è la censura in ordine alla violazione del dovere di astensione per presunta incompatibilità dei Giudici di primo grado derivante dall'aver compiuto *“una valutazione contenutistica delle consistenze dell'ipotesi accusatoria e una deliberazione*

non formale ma di merito...tale da condizionare il successivo giudizio per la c.d. forza della prevenzione...” scaturente nella decisione pubblicata sul C.U. n. 7/2013.

Per meglio comprendere la vicenda che ci occupa, appare opportuno ricostruire brevemente l'iter che ha portato all'impugnata decisione. La C.D.T. presso il C.R. Marche, a termine del giudizio conclusosi con il provvedimento pubblicato nel C.U. n. 7 del 13.08.2013, decideva nel merito del reclamo proposto dalla soc. ASD Cagliese avverso le decisioni del G.S. accogliendo il reclamo ed assegnando gara vinta alla reclamante. Nello stesso dispositivo, l'Organo Giudicante, inoltre, disponeva l'invio degli atti alla Procura federale per i necessari approfondimenti in merito ad ulteriori responsabilità emerse dal dibattimento, al termine delle cui indagini veniva disposto il deferimento di alcuni tesserati e delle squadre ASD Cagliese e SSD Calcio Corridonia. Si tratta, pertanto, di due distinti giudizi, uno vertente sulla regolarità della gara (in secondo grado) e l'altro oggetto di deferimento per comportamenti contrari ai principi di lealtà e correttezza di alcuni tesserati e delle Società di appartenenza, relativi alla medesima gara accertati successivamente.

Posto ciò, come rilevato in recenti ed importanti pronunce della C.G.F. (C.U. n. 31 del 20.08.12 - 2012-2013) non può essere invocato, tantomeno a pena di nullità, l'assoluto rispetto del principio di terzietà del Giudice in un procedimento, qual è quello che ci occupa, non penale ma solo di natura disciplinare, nel quale non si irrogano pene detentive, ma solo di natura economica e disciplinare. Tanto anche in considerazione del fatto che nessuna norma dell'Ordinamento federale prevede l'obbligo di astensione del Giudice che abbia conosciuto un procedimento o parte di esso, obbligo che, addirittura non sussiste e non è previsto nemmeno nel caso in cui il Giudice abbia dichiarato, per alcune parti, la definizione del procedimento ex art. 23 CGS.

Le argomentazioni innanzi evidenziate sulla diversità dei giudizi (uno attinente alla regolarità della gara e l'altro relativo alle responsabilità dei tesserati e delle Società di appartenenza) fanno sì che anche la seconda eccezione di una violazione del principio del ne bis in idem risulta essere infondata e, pertanto, va rigettata.

Passando all'esame del merito della vicenda, la condotta posta in essere dal calciatore Pistelli Diego così come scaturente dagli atti di indagine, è connotata da estrema gravità atteso che si caratterizza da un'aggressione perpetrata ai danni di altro tesserato e costituisce una violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva sanciti dall'art. 1 CGS con conseguente responsabilità ex art. 4 comma 2 CGS della Società di appartenenza che è chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva delle violazioni ascritte al proprio tesserato.

Riguardo l'entità della sanzione, proprio in virtù della gravità dei fatti e della indebita presenza nell'area degli spogliatoi del calciatore Pistelli attinto da un provvedimento di squalifica, la sanzione inflitta alla Società SSD Calcio Corridonia, dalla Commissione territoriale appare congrua.

P.Q.M.

Rigetta l'appello proposto dalla Società SSD Calcio Corridonia e conferma la decisione impugnata.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

Il Presidente della CDN
Avv. Sergio Artico

“”

Pubblicato in Roma il 20 giugno 2014.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete